



**COMUNE DI FISCAGLIA**  
Provincia di FERRARA

**ORDINANZA N. 19 del 20/03/2015**

---

**Oggetto:** ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" (*THAUMETOPOEA PITYOCAMPA*) NEL TERRITORIO COMUNALE

---

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" (*Thaumetopoea pityocampa*), poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e costituisce un pericolo concreto per la salute delle persone e degli animali;

**Considerato** che nel territorio comunale sono stati rilevati focolai di Processionaria del pino;

**Vista la** comunicazione della Regione Emilia Romagna - Servizio Fitosanitario PG 2013/0034126 del 07/02/2013 recante "Indicazioni per il controllo della Processionaria del Pino" in cui sono evidenziate indicazioni indispensabili per il controllo di questo lepidottero;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta alla processionaria del pino è obbligatoria nelle aree in cui il Servizio Fitosanitario Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

**Posto** che il Servizio Fitosanitario Regionale non ha individuato aree in cui la lotta alla processionaria è obbligatoria;

**Rilevato**, tuttavia, che l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

**Visto** il pieghevole "*Thaumetopoea pityocampa*" pubblicato e diffuso dal Servizio Fitosanitario Regionale, che informa sui danni ed i pericoli connessi alla Processionaria e indica le modalità di lotta;

**Considerato** che è indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

**Accertata** la reale possibilità che la presenza dell'animale vagante possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali, oltretutto alle piante;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

**Visto** il D.M. 30 ottobre 2007;

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

**Visto** l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

#### **ORDINA**

1. a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio comunale di effettuare, preferibilmente **tra ottobre e gennaio**, opportune ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Dette ispezioni andranno effettuate in particolare su **tutte le specie di pino**, ma anche su querce, olmi, tigli, castani e robinie;
2. ai Responsabili dei Servizi Ambiente e Lavori Pubblici del Comune, in modo coordinato tra loro, di porre in essere analoghe attività sugli alberi pubblici;
3. **Nel caso si riscontrasse la presenza** dei nidi della Processionaria, si dovrà intervenire, prima della metà di Febbraio, con il taglio dei rami infestati e la loro **distruzione anche mediante il fuoco**. Qualora, terminata la schiusa dei nidi, si riscontrasse la presenza di colonie di larve o bozzoli di crisalidi nel terreno o negli anfratti, si dovrà effettuare idoneo trattamento a base di *Bacillus Thuringiensis*, previa rottura dei bozzoli.  
Idonei interventi di lotta microbiologica e/o chimica, secondo le modalità di cui all'Allegato alla presente ordinanza, andranno effettuati laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi.  
Le operazioni sopra indicate andranno effettuate adottando ogni misura idonea (mascherine, occhiali, guanti, tute usa-e-getta, ecc.) a evitare il contatto dei peli urticanti (che sono anche volatili) delle larve con pelle e occhi, nonché la loro ingestione e aspirazione e allontanando bambini e animali domestici.

#### **AVVISA**

1. che ogni inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
2. che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o conduttori delle piante infestate;
3. che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare ovunque rami con nidi di processionaria, anche presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o nei contenitori per la raccolta differenziata dei RSU, nonché nei sacchi del servizio di raccolta porta-a-porta e nei cestini dislocati nel territorio comunale;
4. che per ogni informazione è possibile contattare:

- a. il Servizio Ambiente del comune di Fiscaglia: Tel. 0533 649620;
- b. il Servizio Fitosanitario Regionale: Tel. 0532 902516 - 0532 902336; Fax 0532 902948;

### **DEMANDA**

alla Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere in caso di inosservanza con iniziale diffida ad adempiere entro congruo termine, valutando l'urgenza, ed eventuale successiva applicazione di una sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge n. 689/81 da € 200,00 a € 1.200,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 54, comma 26-bis del D. Lgs. 214/2005 e dell'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007, alla cui irrogazione è competente il Servizio Fitosanitario Regionale ed i cui proventi affluiscono al bilancio della Regione Emilia-Romagna. In caso di inerzia da parte degli obbligati, fatta salva l'applicazione della sanzione, il comune di Fiscaglia potrà disporre od effettuare direttamente gli interventi, anche con l'ausilio della forza pubblica, ponendo le relative spese a carico dei contravventori, in base alla stima omnicomprensiva di un tecnico comunale, aumentata dell'equivalente del beneficio d'impresa stabilito nel 30% dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

### **DISPONE**

l'invio della presente ordinanza, per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza:

- All' A.S.L. Servizio Igiene Pubblica - dirdsp@pec.ausl.fe.it;
- Al Servizio Fitosanitario Regionale - omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- Alla Polizia Municipale;
- Al Servizio Lavori Pubblici del comune di Fiscaglia;
- Al Servizio Ambiente del comune di Fiscaglia;
- Al Servizio Agricoltura della provincia di Ferrara - provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Fiscaglia.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Fiscaglia;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Servizio Ambiente, p.zza Repubblica, 1 - Migliarino - 44027 Fiscaglia (FE) tel. 0533 649620;

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241: arch. Antonio Molossi, responsabile del Servizio Ambiente.

Si avverte, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni dalla data pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L. 1034/72;
- in alternativa, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla presa di conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/71.

**IL SINDACO**  
**Sabina Mucchi**

## Come intervenire

- **In inverno** vanno tagliati e distrutti i nidi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.
- **Nella prima metà di giugno** possono essere installate le trappole a feromoni per la cattura massale dei maschi adulti. Le trappole vanno fissate su un ramo in posizione medio - alta e sul lato sud ovest delle piante. In parchi e giardini si consigliano 6 - 8 trappole/ha, distanti tra loro 40 - 50 metri. Nei rimboschimenti e nelle pinete esse vanno collocate ogni 100 metri, lungo il perimetro e le strade di accesso. E' opportuno posizionare le trappole nei punti più soleggiate e dove l'infestazione è di solito maggiore.
- **All'inizio dell'autunno** (indicativamente dalla seconda metà di settembre alla prima settimana di ottobre) sulle piante infestate nell'inverno precedente è possibile effettuare 1-2 trattamenti a base di *Bacillus thuringiensis*. Si tratta di un formulato microbiologico innocuo per l'uomo, gli insetti utili e gli animali domestici.